



IL TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO FALLIMENTARE

in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, designato in data 27/09/2021, ha emesso il seguente
DECRETO

sulla domanda di liquidazione ex art. 14-ter l. 3/2012 depositata in data 21/09/2021 dalla AGRIFUTURA DI LONGARI LORENA E MARCELLI MASSIMO S.S. (C.F. 00765310552), con sede in Terni, Strada Madonna del Monumento snc, in persona dei soci amministratori LORENA LONGARI (C.F. LNGLRN77E44L117J) e MASSIMO MARCELLI (C.F. MRCMSM73P08L117R), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Cecchetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Largo E. Ottaviani n. 1, giusta procura in calce al ricorso introduttivo

- ricorrente

letto il suindicato ricorso ed esaminata la documentazione ad esso allegata;
richiamato integralmente il proprio decreto del 16/10/2021, col quale è stato concesso alla ricorrente termine di quindici giorni per chiarimenti e integrazioni documentali;
dato atto che, nel rispetto del suindicato termine, la ricorrente ha depositato in data 02/11/2021 una nota di chiarimenti, allegando nuovi documenti;
rilevato che, con la predetta nota, sono state prodotte anche le dichiarazioni dei due soci illimitatamente responsabili LORENA LONGARI (C.F. LNGLRN77E44L117J) e MASSIMO MARCELLI (C.F. MRCMSM73P08L117R) sulla consapevolezza degli stessi circa il fatto che *“anche i propri beni personali entrano a far parte della procedura RLDP n. 4/2021 pendente davanti al Tribunale di Terni”*, sicché, alla luce di tali dichiarazioni, la domanda di liquidazione deve intendersi presentata non solo dalla società ma anche, personalmente, dai suoi soci illimitatamente responsabili;
osservato preliminarmente che sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, co. 1, e 14-ter, co. 2, l. 3/2012, avendo la società ricorrente la propria sede legale (da presumersi coincidente, sino a prova contraria, con quella effettiva) in Terni sin dalla data della sua costituzione nel 1998 (v. Trib. Prato 28 settembre 2016, secondo cui, peraltro, non essendo riprodotta la norma di cui all'art. 9, co. 2, l.f., è irrilevante, ai fini della competenza sulla domanda di liquidazione, il fatto che la sede sia stata eventualmente trasferita nel circondario del Tribunale adito meno di un anno prima della presentazione della domanda), ed essendo al riguardo irrilevante il luogo di residenza dei due soci (v. Trib. Forlì, 7 gennaio 2021), peraltro situato nel medesimo circondario;
dato atto che la domanda è stata presentata con il ministero di un difensore munito di valida procura alle liti (sulla necessità dell'assistenza tecnica in tutti i procedimenti di cui al capo II della l. 3/2012 e quindi anche nella liquidazione del patrimonio, nell'odierno contesto normativo e a differenza di quanto previsto dall'art. 269, co. 1, CCII, non ancora in vigore, v. Trib. Pavia 1° marzo 2021, Trib. Massa 28 gennaio 2016 e Trib. Vicenza 29 aprile 2014);



ritenuto che ricorrono le condizioni soggettive per l'apertura della liquidazione dettate dall'art. 14-ter, co. 1, l. 3/2012, provenendo la domanda da un debitore in stato di sovraindebitamento per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. a) e b), della medesima legge;

rilevato infatti che la ricorrente, in qualità di imprenditore agricolo (che non ha fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, a procedimenti di cui al capo II della l. 3/2012), può senz'altro accedere alla procedura in questione (nonostante il comma 2-bis dell'art. 7 si limiti a prevedere che "*ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione*": v. in proposito Trib. Mantova 16 febbraio 2018, nonché Trib. Ravenna 15 febbraio 2017 e Trib. Lucca 14 novembre 2016, per il condivisibile assunto in base al quale, potendo la liquidazione seguire ad una vicenda patologica dell'accordo relativo al sovraindebitamento, per conversione, ed anche a richiesta dello stesso debitore ex art. 14-quater, risulta evidente che gli imprenditori agricoli possano accedere anche in modo diretto alla liquidazione);

ritenuto che, quanto alla sussistenza dello stato di sovraindebitamento della società (inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, che determina una rilevante difficoltà/impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni: v. Trib. Forlì 7 gennaio 2020), lo stesso emerge *ictu oculi* dalla documentazione in atti, dalla quale risulta che la società, ormai inattiva da anni, dispone unicamente di beni di apprezzabile valore ma non di pronta e immediata liquidazione, a fronte di un'ingente esposizione debitoria;

considerato che, alla luce delle integrazioni fornite con la nota depositata in data 02/11/2021, la domanda risulta corredata – come imposto dall'art. 14-ter, co. 2, l. 3/2012 – dalla documentazione di cui all'art. 9, co. 2 e 3, della medesima legge, avendo l'istante, tra l'altro, fornito le precisazioni e i chiarimenti richiesti con il decreto interlocutorio del 16/10/2021;

osservato che, in forza dei predetti chiarimenti, può senz'altro affermarsi la fattibilità della liquidazione, che – al netto delle spese di procedura – appare presumibilmente sufficiente a soddisfare integralmente i creditori prededucibili e, quantomeno in parte, i creditori concorrenti (v. Trib. Rimini 22 aprile 2021, in cui si sottolinea che anche nella procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato si deve tener conto, ai fini dell'ammissibilità, dell'economicità della procedura, cioè della sua utilità prospettiva rispetto allo scopo, che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo di liquidazione, in relazione ai costi professionali che l'attività liquidatoria e distributiva comporta);

dato atto che la relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi (avente i requisiti di cui all'art. 15 l. 3/2012), anch'essa integrata con la nota del 02/11/2021 in ottemperanza alle richieste formulate col decreto del 16/10/2021 dello scrivente giudice, contiene tutte le indicazioni, informazioni e attestazioni di cui al comma 3 dell'art. 14-ter l. 3/2012, ivi incluso il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (v. in argomento la stessa Trib. Mantova 8 aprile 2021, nonché Trib. Salerno 24 luglio 2020, Trib. Grosseto 30 aprile 2019);

considerato che tale documentazione, come espressamente richiesto dal comma 5 del medesimo articolo (a pena di inammissibilità della domanda: v. *ex multis* Trib. Alessandria 21 ottobre 2016), consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della ricorrente;



rilevato inoltre che, adeguandosi alla previsione di cui all'art. 14-ter, co. 7, l. 3/2012 – come modificato dal d.l. 137/2020 – in base alla quale “il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili” (previsione da interpretarsi come un'anticipazione del disposto dell'art. 270, co. 1, CCII come modificato dal medesimo d.l., secondo cui la sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata “produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili” e “si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256”, norma che, al pari dell'odierno art. 147 l.f., prevede l'estensione automatica della procedura della società ai soci illimitatamente responsabili; v. sul tema Trib. Forlì 7 gennaio 2021, nonché, per l'assimilabilità della procedura di liquidazione del patrimonio al fallimento sia strutturalmente che per effetti e funzione, Trib. Roma 19 aprile 2021 e Trib. Piacenza 7 aprile 2021; per un'interpretazione parzialmente diversa, si veda Trib. Ravenna 3 marzo 2021), la ricorrente ha prodotto – sempre con la nota del 02/11/2021 – le dichiarazioni sottoscritte dai soci illimitatamente responsabili LORENA LONGARI e MASSIMO MARCELLI in merito alla piena consapevolezza degli stessi che l'apertura della liquidazione del patrimonio della società comporta in via automatica, in estensione, anche l'apertura della medesima procedura nei loro confronti, con messa a disposizione di tutti i beni dei soci (ad eccezione di quelli indicati dal comma 6 dell'art. 14-ter l. 3/2012) oltre che di quelli della società, sicché la domanda può considerarsi ammissibile anche sotto questo profilo (v. Trib. Trani 27 settembre 2021, e Trib. Busto Arsizio 18 marzo 2021, nonché, sulla necessaria inclusione nella liquidazione anche dell'autovettura personale del socio, salva l'eventuale *derelictio* in base al programma di liquidazione redatto dal liquidatore ai sensi dell'art. 14-novies l. 3/2012, Trib. Busto Arsizio 29 aprile 2021, Trib. Forlì 7 gennaio 2021, e Trib. Firenze 23 gennaio 2018);

precisato che, ai sensi dell'art. 14-undecies l. 3/2012, costituiranno oggetto della liquidazione anche i beni (e redditi) che perverranno nei patrimoni della società e dei soci nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi, salvo che si tratti di beni non compresi nella liquidazione ai sensi del comma 6 dell'art. 14-ter della medesima legge;

considerato che la documentazione prodotta dalla ricorrente consente altresì di affermare che non risultano compiuti dalla società e dai suoi soci atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (nell'accezione, rilevante ai sensi del primo comma dell'art. 14-quinquies l. 3/2012, di atti caratterizzati da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa ed artificiosa preordinazione a cagionare un pregiudizio ai creditori: v. Trib. Ravenna 14 ottobre 2021, Trib. Ivrea 10 aprile 2020, Trib. Benevento 23 aprile 2019, Trib. Verona, 9 maggio 2018, in *Il fallimento*, 2019, 943), salva ogni successiva valutazione da parte del liquidatore, ai sensi dell'art. 14-decies l. 3/2012, in merito al possibile esperimento di azioni revocatorie aventi ad oggetto gli atti di disposizione compiuti dalla società e dai soci negli ultimi cinque anni;

ritenuto che non va effettuata, ai fini dell'ammissibilità della domanda di liquidazione, nessuna ulteriore valutazione con riferimento alla meritevolezza della condotta dei debitori nell'assunzione delle proprie obbligazioni, rilevando tale aspetto unicamente ai fini dell'eventuale successiva esdebitazione (v. Trib. Lagonegro 4 ottobre 2021, Trib. Rimini 12 agosto 2021, Trib. Bari 17 maggio 2021, e Trib. Ancona 8 ottobre 2020; *contra*, v. Trib. Trani 28 settembre 2021, e Trib. Alessandria 15 ottobre 2016);

evidenziato che, infatti, l'effetto esdebitativo non consegue automaticamente all'attuazione della liquidazione (a differenza di quanto previsto in relazione alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento costituite dall'accordo con i creditori e dal piano del consumatore) ma potrà



essere richiesto dagli interessati in un futuro, eventuale ed autonomo procedimento ex art. 14-terdecies l. 3/2012, assimilabile a quello di esdebitazione del fallito ex art. 142 ss. l.f., nel contraddittorio con i creditori che risulteranno non integralmente soddisfatti (v. Trib. Ravenna 3 marzo 2021);

ritenuto che nulla osta all'accoglimento della richiesta della ricorrente di nominare il liquidatore "*preferibilmente nella persona dell'avv. Roberta Tarani, già designata quale Gestore della Crisi*", stante il disposto dell'art. 15, co. 8, l. 3/2012 (in base al quale "*quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo*"), e tenuto conto, tra l'altro, che con l'art. 270 CCII prevede – nel contesto della futura procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato – che l'attività di liquidazione debba essere preferenzialmente curata proprio dall'Organismo di Composizione della Crisi (v. Trib. Mantova 8 aprile 2021, Trib. Roma 22 febbraio 2021, e Trib. Brescia 16 dicembre 2019);

precisato che il liquidatore dovrà, tra l'altro, verificare – ai sensi dell'art. 14-sexies l. 3/2012 – anche l'eventuale esistenza di debiti personali dei soci non dichiarati nel ricorso e nella successiva integrazione dello stesso;

visti gli artt. 14-ter ss. l. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione nei confronti della AGRIFUTURA DI LONGARI LORENA E MARCELLI MASSIMO S.S. (C.F. 00765310552), nonché nei confronti dei suoi due soci illimitatamente responsabili LORENA LONGARI (C.F. LNGLRN77E44L117J) e MASSIMO MARCELLI (C.F. MRCMSM73P08L117R);

NOMINA

liquidatore l'avv. Roberta Tarani, invitandola a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ribadendo espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f. (richiamato dall'art. 14-quinquies, co. 2, lett. a, l. 3/2012) e rendendo le dichiarazioni di cui agli artt. 35, co. 4-bis, e 35.1 d.lgs. 159/2011;

DISPONE

che dalla data del presente decreto e sino all'emissione del decreto di chiusura della procedura ex art. 14-novies, co. 5, l. 3/2012, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite – da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore – azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio (*rectius*: sui patrimoni, della società e dei singoli soci) oggetto di liquidazione;

STABILISCE

che il ricorso introduttivo (come integrato con la nota del 02/11/2021), unitamente al presente decreto e alla relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi (anch'essa comprensiva dell'integrazione allegata alla nota del 02/11/2021), sia reso noto ai terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA dell'Umbria e comunicato a mezzo p.e.c. o fax, a cura del liquidatore, a tutti i creditori inclusi nell'elenco allegato al ricorso (nonché agli eventuali creditori personali dei soci illimitatamente responsabili);

che il presente decreto sia pubblicato altresì, in versione integrale sul sito internet dell'intestato Tribunale;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, su tutti i beni immobili e beni mobili registrati compresi nei patrimoni della società e dei soci;



la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio (*rectius*: dei patrimoni, della società e dei singoli soci) oggetto di liquidazione, precisando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

MANDA

al liquidatore per tutte le incombenze di cui agli artt. 14-*sexies* ss. l. 3/2012, disponendo:

- a) che copia dell'inventario (da redigersi con la massima sollecitudine) e dello stato passivo siano depositati presso questo Ufficio;
- b) che le somme a qualunque titolo riscosse dal liquidatore nell'espletamento del suo incarico siano depositate, entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione, su un conto corrente intestato alla procedura, aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore;
- c) che, a seguito del deposito del programma di liquidazione di cui all'art. 14-*novies* l. 3/2012, il liquidatore depositi con periodicità semestrale un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo;

Si comunichi al difensore dei ricorrenti e all'Organismo di Composizione della Crisi nominato liquidatore.

Terni, 03/01/2022

Il giudice delegato
(*dott. Alessandro Nastri*)

